

N. 06128/2013REG.PROV.COLL.
N. 07467/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 7467 del 2013, proposto da:

Elena Anna Clelia Antonacci, rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Ombrone 12, Pal. B;

contro

Comune di San Severo, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Eugenio Picozza e Annalisa Di Giovanni, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, via di San Basilio 61;

nei confronti di

Pasquale Mininno e Guglielmo Pezzi;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA – SEDE DI BARI, SEZIONE II, n. 01359/2013, resa tra le parti, concernente bando di concorso pubblico per

la copertura di n. 1 posto di direttore area II – servizi sociali e alla persona.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Severo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2013 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Isabella Loiodice, per delega dell'avv. Aldo Loiodice, e Di Giovanni;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La d.ssa Elena Anna Clelia Antonacci impugnava davanti al TAR Puglia – sede di Bari gli atti del concorso pubblico indetto dal Comune di San Severo per la copertura di n. 1 posto di direttore dell'area II – servizi sociali e alla persona (qualifica unica dirigenziale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 21 agosto 2012.

Tali atti venivano impugnati nella parte in cui tra i requisiti di ammissione era stata esclusa la laurea in lettere, posseduta dalla ricorrente, e nella parte in cui, conseguentemente, l'unica prova scritta si incentrava sulla verifica del possesso di cognizioni afferenti i servizi sociali ed alla persona, e non anche quelli di natura culturale.

Il TAR respingeva il ricorso, affermando, in estrema sintesi, che la scelta dell'amministrazione di prevedere come requisito di accesso al concorso la laurea in servizio sociale, sociologia, psicologia ed equipollenti, rappresentava la conseguenza di un corretto esercizio della discrezionalità

ad essa spettante nella determinazione dei requisiti di accesso alla qualifica dirigenziale dell'area II, in quanto coerente con le competenze amministrative di quest'ultima.

La d.ssa Antonacci ha proposto appello, riproponendo i motivi del ricorso originario.

Si è costituito in resistenza il Comune di San Severo.

DIRITTO

L'appello è fondato per le considerazioni che seguono.

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di San Severo prevede nella tabella a pag. 149, contenente il *“riepilogo delle professionalità richieste per ricoprire gli incarichi dirigenziali e posizioni organizzative”*, i titoli culturali richiesti in relazione a ciascun servizio o unità operativa dell'ente. Queste ultime articolazioni organizzative sono a loro volta raggruppate nelle aree, a capo di ciascuna delle quali vi è la figura del direttore, oggetto del concorso in contestazione nel presente giudizio.

Nell'area II “servizi sociali” sono compresi i servizi sociali, il servizio “piano sociale di zona alto tavoliere”, ed i servizi integrativi alla persona. Per tutte le strutture in questione il titolo di studio richiesto è la laurea in servizio sociale (per il primo anche in sociologia e psicologia, mentre per i secondi è previsto il diploma di assistente sociale). Nella medesima area II figurano poi il servizio pubblica istruzione, cultura e sport, nonché la biblioteca, per i quali i titoli richiesti sono la laurea in lettere o in beni culturali (ed in scienze sociali solo il primo servizio).

Nel riquadro relativo alle professionalità richieste per ciascun servizio o unità operativa sono inoltre indicati alcuni titoli preferenziali.

Quindi, in calce alla tabella, a pag. 151, si prevede:

- che i direttori d'area *“dovranno possedere preferibilmente i titoli preferenziali richiesti per ricoprire gli incarichi di posizione organizzativa relativi all'area di pertinenza”*;
- che, inoltre, il personale interno già titolare di tali posizioni organizzative dovrà assicurare il proprio aggiornamento professionale in relazione ai titoli di preferenza sopra indicati;
- che, pertanto, per i direttori reclutati dall'esterno mediante concorso pubblico i suddetti titoli *“saranno richiesti e valutati anche nelle eventuali procedure concorsuali”*;
- che, in ogni caso, *“Per ricoprire incarichi dirigenziali (...) è necessario avere la laurea attinente alle competenze dell'area”*.

Dall'esame del regolamento comunale emerge quindi che, nel bandire concorsi per l'accesso alla qualifica dirigenziale, il Comune di San Severo si è autovincolato a richiedere innanzitutto il possesso della laurea attinente alle competenze dell'area alla quale preporre il vincitore della selezione, oltre al possesso dei titoli specialistici.

Ed allora, risulta indiscutibilmente attinente all'area II la laurea in lettere, giacché tale titolo si riferisce a due articolazioni organizzative di questa, vale a dire i suddetti servizio pubblica istruzione, cultura e sport e l'unità operativa biblioteca comunale.

Ne consegue che la restrizione nel bando di concorso impugnato del requisito di accesso alla sola laurea in scienze sociali si pone in contrasto con le citate previsioni regolamentari, oltre a non risultare nel caso di specie in alcun modo motivato dall'amministrazione.

A questo specifico riguardo, tra gli atti impugnati vi sono infatti gli indirizzi della giunta, nei quali si fa riferimento alla precedente procedura di mobilità

volontaria per la copertura del posto in contestazione, in cui si era appunto richiesta la sola laurea in scienze sociali. Si asserisce inoltre nei medesimi atti di indirizzo che la laurea in servizio sociale costituisce nel caso di specie titolo di studio attinente *“alle competenze dei servizi prevalenti e caratterizzanti ciascuna area”* (così nella delibera giuntale n. 192 del 19 giugno 2012) e che, invece, l’inserimento della laurea in lettere *“non è giustificato da alcun criterio oggettivo”*, alla luce del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (così nella delibera n. 206 dell’11 luglio 2012).

Sennonché, del tutto condivisibilmente l’odierna appellante osserva che un precedente atto illegittimo non può giustificare un’ulteriore illegittimità; che inoltre nessun elemento specifico è idoneo a suffragare l’apodittico giudizio di prevalenza della componente *“sociale”* nell’ambito dell’area in contestazione, a scapito di quella culturale; e che, del resto, il regolamento suddetto, come visto sopra, prescrive per la posizione di direttore di area il possesso della laurea attinente alle competenze di quest’ultima, non certo a quelle asseritamente prevalenti o caratterizzanti la stessa.

Nella propria memoria difensiva il Comune di San Severo si diffonde sul punto, ponendo in comparazione le attività dei servizi a carattere sociale rispetto a quelli di stampo culturale.

Ma al di là del fatto che in tal modo si finisce per integrare *ex post* la motivazione dei provvedimenti impugnati (in particolare della citata delibera giuntale n. 206/2012), deve in ogni caso rilevarsi che tale raffronto si riduce ad una semplice elencazione delle attività, del tutto inidonea a suffragare la decisione contestata di escludere la laurea in lettere.

Va ancora soggiunto a questo riguardo che il TAR ha affermato che il regolamento più volte citato *“non vieta, ma al contrario consente al Comune di*

individuare come requisito di partecipazione al concorso, il titolo o i titoli di studio ritenuti più congrui in relazione alle professionalità e alle conoscenze richieste per il posto da ricoprire". Il giudice di primo grado ha anche ritenuto essere del tutto ragionevole che per l'area II sia prevista "tra i titoli di studio richiesti per la partecipazione alla procedura concorsuale, la laurea in Servizio sociale, Sociologia, Psicologia ed equipollenti (e non anche quella in Lettere)", risultando conseguentemente "irrilevante ogni disquisizione in ordine ai criteri di individuazione delle competenze prevalenti nella II area".

Tuttavia, riprendendo il ragionamento del giudice di primo grado dal fondo, proprio quest'ultima affermazione deve in effetti essere tenuta ferma, ma condurre ad esiti opposti a quelli cui lo stesso è pervenuto, giacché il regolamento non consente di effettuare simili giudizi relativistici e conseguenti distinguo, come invece avvenuto nel caso di specie. Questi infatti comportano, come nel caso di specie, la non consentita disapplicazione del precetto, dal medesimo regolamento discendente, di richiedere quale requisito professionale per l'accesso alla posizione di direttore di area la laurea *"attinente alle competenze dell'area"* medesima.

Per le medesime considerazioni sono fondate anche le censure riferite alla prova scritta.

L'appello deve dunque essere accolto per i profili poc'anzi detti ed in riforma della sentenza di primo grado deve essere accolto il ricorso colà proposto, dovendo essere annullati gli atti con esso impugnati.

Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza riportata dall'amministrazione e sono liquidate in dispositivo, mentre possono essere compensate tra le contrapposte parti private.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado, annullando gli atti con esso impugnati.

Condanna il Comune di San Severo a rifondere all'appellante le spese di causa, liquidate per il doppio grado di giudizio in € 5.000,00, oltre agli accessori di legge; le compensa nei rapporti tra la medesima appellante e le altre parti private.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Manfredo Atzeni, Consigliere

Sabato Malinconico, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

